



# **COMUNE DI CAROSINO**

**Provincia di Taranto**

Allegato alla deliberazione n° 11 di C.C. del 6/4/1999.

## **REGOLAMENTO**

**COMUNALE PER LA**

**DISCIPLINA DI**

**DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE,**

**ACCERTAMENTO E**

**SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI**

**COMUNALI, NONCHE' NORME PER**

**L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA**

**DI AUTOTUTELA.**

(Modificato con delibera di C.C. n° 8 del 21/04/2007)

# **TITOLO 1**

## **AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

### **ARTICOLO 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e del l'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle nonne sui tributi comunali, nonch

### **ARTICOLO 2**

#### **Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento**

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 28 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti in corso, indipendentemente dalla data in cui è realizzato il presupposto del tributo.
3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a nonna dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a nonna dell'articolo 6 del medesimo decreto.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE**

#### **ARTICOLO 3**

##### **Sottoscrizione delle dichiarazioni**

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili**

1. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

#### **ARTICOLO 5**

##### **Modalità di riscossione dei tributi comunali**

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, stabilite dalla G.M.:
  - a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
  - b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale.
  - c) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie, per i pagamenti fatti a norma della lettera b) e c) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Termini di pagamento dei tributi comunali**

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. L'intera imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno in corso può essere corrisposta - anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - in sette rate mensili di pari importo, e senza interessi, di cui le prime sei con scadenza alla fine di ogni mese solare compreso fra quelli di giugno e novembre inclusi, e l'ultima con scadenza entro il 20 dicembre successivo (per importi superiori a £. 1.000.000).
3. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamento o liquidazione del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, possono, a seguito di richiesta essere corrisposti in un unico versamento da effettuare con un differimento di ulteriori 90 giorni dalla scadenza indicata nell'avviso di accertamento o liquidazione non impugnati, quando l'ammontare complessivo dell'atto, supera £. 500.000 (€ 258,23). Per i pagamenti, relativi ad avvisi di accertamento non impugnati, rivenienti da omessa o infedele denuncia, ed effettuati oltre la scadenza prevista nell'atto ed entro il periodo di differimento di ulteriori 90 giorni, si continuerà ad applicare la riduzione delle sanzioni ad  $\frac{1}{4}$  delle stesse. Successivamente al suddetto ulteriore termine, si provvederà all'iscrizione a ruolo secondo legge, senza il beneficio della riduzione ad  $\frac{1}{4}$  delle sanzioni
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:

- a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato e/o differito, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione e/o differimento;
- b) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali, come definite dall'articolo 5, comma 2, del regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni in materia fiscale e tariffaria.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **TITOLO IV**

##### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **ARTICOLO 8**

##### **Rinvio alle leggi dello Stato**

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili**

1. La Giunta comunale può decidere annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.
2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 10**

### **Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili**

1. Nel bilancio di previsione possono essere annualmente stanziare congrue cifre:
  - a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri immobiliari;
  - b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.
2. Il compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto come segue:
  - a) per un terzo, sull'ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle commissioni tributarie;
  - b) per la cifra restante, successivamente al pagamento delle somme accertate;
3. Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale.
4. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.
5. A decorrere dall'esercizio 2001 il compenso incentivante sarà commisurato alle somme effettivamente riscosse, e l'esecuzione forzata potrà essere espletata direttamente dai funzionari responsabili dell'applicazione del tributo.

## **ARTICOLO 11**

### **Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili**

1. La Giunta comunale può determinare annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

## **ARTICOLO 12**

### **Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili**

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti

rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **ARTICOLO 13**

##### **Accertamento con adesione**

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Avvio del procedimento su iniziativa del Comune**

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente nel cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a nonna delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nel cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

## **ARTICOLO 16**

### **Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni.**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice copia esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'articolo 14, o dell'articolo 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'articolo 15, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

## **ARTICOLO 17**

### **Adempimenti successivi**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente articolo 5. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 6, comma 3.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della ultima rata di dilazione.

## **ARTICOLO 18**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 16- In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

## **ARTICOLO 19**

### **Conciliazione giudiziale**

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO**

#### **ARTICOLO 20**

##### **Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi**

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli fon-nali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della redazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisione e simili.
3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
  - a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
  - b) di un ottavo della sanzione indicata;
  - c) della metà degli interessi liquidati.
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

#### **ARTICOLO 21**

##### **Disposizioni per agevolare il ravvedimento**

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONE IN MATERIA DI INTERESSI**

#### **ARTICOLO 22**

##### **Interessi per ritardato pagamento di tributi**

1. Per il ritardato pagamento di tributi comunali si applicano gli interessi al tasso di interesse legale di volta in volta stabilito dalla legge.

#### **ARTICOLO 23**

##### **Interessi per mancato pagamento di sanzioni**

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° Aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

#### **ARTICOLO 24**

##### **Interessi per ritardato rimborso**

1. La misura degli interessi prevista dall'articolo 22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

#### **ARTICOLO 24 BIS**

##### **Compensazione tributi comunali**

1. Le somme a credito possono essere compensate, previa comunicazione, con quelle dovute al Comune per atti di accertamento già notificati o per le scadenze di tributi immediatamente successive.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA**

#### **ARTICOLO 25**

##### **Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto dell'imposta;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

## **ARTICOLO 26**

### **Circostanze non ostative all'annullamento**

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
  - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
  - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.;
  - c) la pendenza del giudizio;
  - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

## **ARTICOLO 27**

### **Procedimento**

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo.
2. Del l'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Entro la fine di ciascun trimestre il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **ARTICOLO 28**

### **Rapporti esauriti**

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più -favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'articolo 22, comma I. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

**ARTICOLO 29**  
**Crediti di modesta entità**

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, per l'effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore ai limiti già stabiliti.

**ARTICOLO 30**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999.

IL SINDACO  
( F.to Dott. Giovanni LONGO )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Gabriele ZACCARIA)